



REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI, PER L'ADESIONE AD INIZIATIVE DI ENTI, ORGANISMI, COMITATI, PER IL PARTENARIATO E PER L'ISCRIZIONE DI LINK DI SITI INTERNET ESTERNI NEL SITO ISTITUZIONALE DA PARTE DEL CROAS TRENTINO ALTO ADIGE ¹

Art. 1 – FINALITA'

Il Presente atto disciplina i criteri e le modalità definite da parte del Consiglio Regionale dell'Ordine degli assistenti sociali del Trentino-Alto Adige (di seguito Consiglio Regionale) per la concessione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, del patrocinio per eventi/percorsi formativi e campagne sociali che abbiano particolare rilevanza ed interesse per la comunità professionale e per la cittadinanza. In particolare, si intendono riconoscere iniziative che, partendo da un gruppo promotore, sviluppino dibattito significativo e sinergie nell'ambito dell'aggiornamento, della formazione, della ricerca, qualificando, pertanto, il progresso ed il potenziamento della professione, nel rispetto dei principi etici e deontologici. Nell'ambito della formazione si intende, con il presente regolamento, fornire uno strumento che consenta di manifestare la collaborazione con soggetti pubblici o privati nell'organizzazione di eventi formativi, così come indicato dalle *Linee d'indirizzo, coordinamento ed attuazione per l'applicazione del regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali pubblicato in vigore dal 1° gennaio 2020*.

Disciplina, inoltre, i criteri e le modalità per l'uso, da parte di altri soggetti, del logo istituzionale nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche, nonché per l'iscrizione di link di siti internet esterni nel proprio sito.

Art. 2 – DEFINIZIONE

Il patrocinio si configura come un'attestazione di apprezzamento, di adesione e di sostegno a iniziative proposte da terzi che si svolgono nel territorio provinciale, regionale o sovra regionale, ritenute meritevoli per le finalità di promozione della professione di assistente sociale e per la validità sociale, culturale, scientifica e metodologica dei temi proposti.

Il patrocinio può comportare, altresì, che venga richiesta dall'ente promotore o valutata opportuna e proposta dal Consiglio Regionale una collaborazione attiva tramite co-

¹modificato nella seduta del Consiglio dell'Ordine degli assistenti sociali della regione T.A.A. del 22 luglio 2020



progettazione e organizzazione congiunta dell'iniziativa. In tal caso la Commissione consultiva per l'Autorizzazione e la Formazione Continua (di seguito Commissione AFC) valuterà l'eventuale attribuzione di crediti formativi e/o deontologici in riferimento al Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali in vigore dal 1° gennaio 2020 e al Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Commissione AFC deliberato dal Consiglio Regionale il 22 luglio 2020.

L'iscrizione di link esterni nel sito istituzionale dell'Ordine, pur non costituendo patrocinio al soggetto inserito, si configura come un avallo del contenuto del link stesso come utile alla professione e ai professionisti.

Art. 3 – OGGETTO

Sono oggetto di patrocinio:

- a) Corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo/formativo ed esplicite finalità professionali, sociali e culturali;
- b) Pubblicazioni a stampa (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli);
- c) Prodotti multimediali e telematici;
- d) Eventi (quali ad esempio manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, ...);
- e) Iniziative e campagne sociali promosse da enti ed organismi diversi, su temi di forte impatto e ricaduta sociale sulla comunità, che siano di interesse locale, nazionale e/o internazionale;
- f) La costituzione di comitati d'onore o comitati scientifici di cui si condividono obiettivi, metodi e valori;
- g) Altri organismi, istituzionali e non, con i quali si condividono finalità, scopi e/o iniziative specifiche;
- h) Iniziative e progetti (ad esempio i progetti del fondo sociale europeo) che richiedono la partnership allo scopo di avere conferma e rinforzo circa la congruità dei contenuti ai principi e agli obiettivi del servizio sociale.

4 – MODALITA' PER LA CONCESSIONE

La concessione dei patrocini ha luogo a seguito della valutazione della richiesta da parte della Commissione AFC e successiva delibera da parte del Consiglio Regionale. Tale concessione può avere carattere gratuito o oneroso.



- I patrocini sono a titolo gratuito qualora non prevedano impegno economico e si esercitino mediante eventuale collaborazione nella progettazione e nell'organizzazione dell'iniziativa e con l'apposizione del logo dell'Ordine ASTAA su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni e materiale divulgativo.
- I patrocini sono a titolo oneroso qualora prevedano, oltre all'uso del logo ed un'eventuale collaborazione attiva del Consiglio regionale nella progettazione e nell'organizzazione dell'iniziativa, la concessione di un contributo economico. L'importo del contributo dovrà essere concordato fra l'ente organizzatore e i rappresentanti della Commissione AFC e dovrà essere deliberato dal Consiglio regionale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Art. 5 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

Il patrocinio può essere accordato se si tratta di iniziative che:

- a) valorizzano e promuovono la professione e la professionalità dell'assistente sociale;
- b) dibattono su contenuti inerenti la pratica e/o la deontologia professionale;
- c) stimolano lo studio e la ricerca;
- d) diffondono correttamente l'immagine pubblica della professione;
- e) considerano la prospettiva del servizio sociale con pari dignità rispetto ad altre prospettive scientifico-culturali (medica, sociologica, psicologica, legale, eccetera);
- f) non rappresentano un'occasione di pubblicità di iniziative a scopo di lucro e siano realizzate con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita o della commercializzazione.

Nel caso di iniziative che presentino oneri a carico dei partecipanti, il patrocinio potrà essere concesso soltanto se l'ente richiedente prevede forme di agevolazione per la partecipazione degli iscritti all'Ordine professionale del Trentino-Alto Adige, con particolare attenzione verso i professionisti inoccupati.

ART. 6 – DESTINATARI

I patrocini potranno essere accordati per iniziative promosse da:

- a) enti pubblici;
- b) enti del privato sociale, fondazioni, istituzioni private, associazioni, studi associati o privati, con comprovata attività riconosciuta a livello regionale o provinciale e per meriti scientifici, culturali e professionali;



- c) gruppi autogestiti formati da assistenti sociali con sede legale nel territorio regionale che non hanno tutti i requisiti per richieste l'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione continua per le/gli assistenti sociali.

ART. 7 – MODALITA' DI RICHIESTA DEL PATROCINIO

I soggetti interessati devono inoltrare apposita istanza indirizzata al presidente del Consiglio Regionale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o dal delegato incaricato. (Allegato 1).

La richiesta deve riportare il nome ed i recapiti del responsabile dell'iniziativa ed essere corredata dal programma, anche provvisorio, e in particolare deve illustrare i contenuti, le caratteristiche e la denominazione dell'iniziativa, gli obiettivi perseguiti, il luogo e la data/periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa ed ogni altro elemento utile a valutarne l'ammissibilità, nonché una dichiarazione specificante se sono state avanzate analoghe richieste di patrocinio ad altri soggetti pubblici e/o privati.

Nel caso l'iniziativa in questione sia un evento/percorso formativo devono essere allegati i curricula aggiornati e firmati dai relatori/docenti. Per gli eventi in cui si trattano tematiche inerenti la deontologia professionale e per cui possono essere attribuiti dei crediti deontologici, si richiede di allegare gli abstract delle relazioni per poter valutare i contenuti nel dettaglio.

La richiesta di patrocinio deve essere inoltrata via PEC all'Consiglio regionale almeno trenta giorni prima dell'iniziativa. La richiesta verrà valutata nella prima seduta utile del Consiglio regionale.

Nel caso di eventi formativi l'ente richiedente dovrà, una volta ottenuto il patrocinio, compilare online l'apposito modulo per l'attribuzione dei crediti e versare gli eventuali diritti di segreteria come previsto dall' art. 8 del presente Regolamento.

In caso di patrocinio a titolo oneroso, la richiesta di contributo, dettagliatamente quantificata e giustificata, sottoscritta dal proponente l'evento, deve contenere dettagliate informazioni in merito alle spese e/o alle eventuali entrate prevedibili, con specifica indicazione degli oneri a carico dei partecipanti.

ART. 8 – PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

Le richieste di patrocinio sono approvate dal Consiglio regionale sulla base del parere espresso dalla Commissione AFC. L'adesione ad iniziative e campagne sociali può essere deliberata anche



senza richiesta formale da parte di soggetti promotori dell'iniziativa. Della decisione assunta verrà data immediata comunicazione ai soggetti richiedenti con apposita nota. È facoltà del Consiglio regionale richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile a fini dell'istruttoria e della valutazione dell'istanza.

Art. 9 – CONCESSIONE E SUA DURATA

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al Consiglio regionale, che riserva di riesaminare l'istanza. Il patrocinio può essere revocato qualora le modifiche risultassero non rispondenti ai criteri dettati dall'Ordine con il presente regolamento.

Art. 10 – ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

I soggetti beneficiari sono tenuti a rendere evidente il patrocinio concesso, attraverso il logo istituzionale e la dicitura *“con il patrocinio dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Trentino Alto Adige”*. Dovrà altresì comparire il numero di crediti formativi e/ o deontologici assegnati.

Il logo istituzionale può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione dell'evento oggetto della concessione di patrocinio o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto il patrocinio. In questi casi, l'utilizzo del logo istituzionale dell'ordine deve essere chiaramente riferito all'evento oggetto del patrocinio. Con eccezione dell'evento oggetto del patrocinio, il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione il Consiglio regionale potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario del patrocinio.

Nel caso di patrocinio oneroso l'erogazione del contributo è vincolata alla presentazione di un report sui contenuti dell'evento per cui è stato concesso il patrocinio; tale report dovrà essere trasmesso, nei 90 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa, al Consiglio regionale.

Non è prevista alcuna forma di anticipazione del contributo economico.



Art. 11 – ISCRIZIONE DI LINK ESTERNI AL PROPRIO SITO

I soggetti privati interessati all’inserimento nel sito istituzionale del link di un proprio sito devono presentare richiesta scritta al Consiglio regionale, corredata da indicazione e recapiti del soggetto gestore, delle finalità del sito e corredate da una dichiarazione di responsabilità circa l’aderenza dei contenuti al codice deontologico dell’assistente sociale e la sua utilità per la professione e i professionisti.

Le procedure per detta iscrizione sono quelle previste nei precedenti art. 7, 8, e 9.

Art. 12 – CLAUSOLA DI RECESSO

Il Consiglio regionale si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio e/o tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta.